

1) Quali sono le condizioni di partecipazione per un RTD-A, o per un RTD appartenente ai ruoli di ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR?

In generale, i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A e i ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR possono partecipare al progetto e possono anche rivestire il ruolo di responsabili di unità (ma non di coordinatori). Tuttavia, possono individuarsi alcune fattispecie:

- a) se si propongono come responsabili di unità, e il loro contratto è su fondi liberi, sarà necessario soltanto prevedere un nuovo contratto alla scadenza di quello già esistente; se viceversa il loro attuale contratto è su fondi vincolati all'esecuzione di altri progetti l'acquisizione della responsabilità dell'unità di ricerca dovrà necessariamente comportare (in caso di successo) la rinuncia al contratto pre-esistente per assumere un impegno totale sul progetto PRIN, oppure (in subordine, e solo se espressamente consentito dall'altro ente finanziatore, eventualità tutta da verificare) la modifica del contratto stesso con destinazione part-time su entrambi i progetti, e con ripartizione delle spese sui due progetti proporzionale al tempo ad essi dedicato;
- b) se invece si propongono come semplici partecipanti al progetto, la situazione cambia, dal momento che il team di ricerca (a norma di bando) può essere modificato in qualsiasi momento del responsabile di unità senza alcun bisogno di preventiva autorizzazione da parte del MIUR, e la sua composizione non costituisce pertanto elemento basilare del progetto sottoposto a valutazione; in questa situazione, pertanto, i ricercatori a tempo determinato potranno essere inseriti nella lista iniziale del personale dell'unità di ricerca, senza considerare costi sul progetto PRIN, solo se il loro contratto è su fondi liberi; se invece il loro contratto è su fondi vincolati, allora il loro nominativo non potrà essere esposto in fase di presentazione del progetto, per l'evidente illegittimità dell'imputazione al progetto PRIN di costi relativi a contratti già esistenti ed aventi ad oggetto l'esecuzione di altri progetti, e senza che vi sia un obbligo giuridico (esistente invece per il responsabile di unità) alla rinuncia o alla modifica del contratto esistente; ciò non esclude tuttavia che, alla scadenza del loro attuale contratto, i ricercatori possano partecipare ad una nuova selezione per un nuovo contratto (la cui previsione può essere inserita nella voce A.2.1)
- c) non è comunque possibile prevedere l'inserimento del nominativo di un RTD-A (o di un ricercatore TD di un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR) che sia stato contrattualizzato da un ateneo/ente diverso da quello sede dell'unità di ricerca; anche in questo caso, tuttavia, nulla esclude che, alla scadenza del loro attuale contratto con l'ateneo/ente presso cui lavorano, i ricercatori possano partecipare ad una nuova selezione per un nuovo contratto (la cui previsione può essere inserita nella voce A.2.1) con l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca

2) Quale personale può essere inserito nella tabella B2-5?

Nella tabella B2-5 possono essere inseriti esclusivamente professori, ricercatori, tecnologi, ecc. appartenenti ad atenei o ad enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.

In via generale, il personale deve essere in servizio presso l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca, e può essere sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato su fondi liberi; tuttavia, per il solo personale a tempo indeterminato, nel rispetto del limite del 20% del costo relativo all'intera voce A.1 relativa all'unità di ricerca, possono essere inseriti anche professori, ricercatori, tecnologi in servizio presso atenei/enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ma che non appartengano ai ruoli dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca.

Non è quindi consentito l'inserimento in questa tabella di professori/ricercatori/tecnologi di atenei stranieri o di enti pubblici di ricerca italiani ma non vigilati dal MIUR o stranieri

3) Un professore/ricercatore in quiescenza può essere inserito in tabella B2-5?

Un professore in quiescenza non è più in servizio, e non può essere quindi inserito nella tabella B2-5, né prendere parte al progetto.

4) Un professore a contratto (ex art.23 legge 240/2010) può essere inserito in tabella B2-5?

Per i professori a contratto valgono le norme di cui all'annex 2 del bando ("criteri generali", punti da 8 a 11). Di conseguenza, non essendo stati (né potendo essere) appositamente reclutati per il progetto, per loro non può essere previsto alcun costo, né può essere esposto alcun impegno temporale.

5) Il personale prossimo alla pensione può partecipare al bando?

I professori/ricercatori/tecnologi non in pensione alla data di presentazione del progetto, anche se in procinto di essere posti in quiescenza, possono partecipare al PRIN, anche come responsabili di unità o di progetto; è necessario tuttavia che essi valutino fin d'ora, con molta attenzione, le conseguenze del loro prossimo pensionamento, considerando quanto segue:

- a) c'è una ragionevole certezza che, nel rispetto delle norme vigenti, l'ateneo/ente possa garantire loro un contratto gratuito per le responsabilità di unità o di progetto anche dopo l'avvenuto pensionamento?
- b) qualora questa ragionevole certezza non sia verificata, c'è un docente/ricercatore che possa assumere il nuovo e più impegnativo ruolo al momento del suo pensionamento?
- c) in caso contrario, può essere opportuno che il personale prossimo al pensionamento partecipi al progetto, ma senza assumere ruoli significativi al suo interno

6) Nella tabella B2-5 si possono inserire più di 5 nominativi, oltre quello del responsabile di unità?

Il numero massimo di professori, ricercatori, tecnologi, assegnisti, ecc., che può essere inserito nella tabella B2-5 è fissato a 5 (più il responsabile di unità).

Tutto ciò, allo scopo di evitare che in sede di presentazione del progetto vengano inseriti (come a volte accadeva in passato) decine e decine di nominativi, il cui lungo elenco risultava del tutto inutile (se non addirittura dannoso) per le effettive esigenze della valutazione (nel rispetto dei criteri indicati nel bando) oltre che esorbitante rispetto alle reali esigenze del progetto.

Per tale motivo, in questa fase, ci si limiterà ad acquisire (oltre al responsabile di unità) al massimo 5 nominativi dei professori, ricercatori, ecc., più significativi e realmente in grado di apportare valore aggiunto al progetto.

Resta fermo peraltro che questa limitazione non si estende alla fase dell'eventuale realizzazione del progetto, cui potrà partecipare anche altro personale; la composizione del team di ricerca (a norma di bando) può essere modificata infatti in qualsiasi momento dal responsabile di unità, con nuovi ingressi (o anche uscite) senza alcun bisogno di una preventiva autorizzazione da parte del MIUR.

7) Come si calcola la quota premiale (voce F)?

Il bando prevede la corresponsione, in favore dell'ateneo sede dell'unità di ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 50% dello stipendio lordo annuo percepito dal PI al momento della presentazione del progetto.

Per “stipendio annuo lordo percepito” si intende la somma degli importi lordi dei cedolini stipendi relativi all’anno 2015; rientrano pertanto in tale importo (al contrario di quanto convenzionalmente adottato per il calcolo dei costi di cui al punto A.1 dell’annex 2 del bando) non solo le componenti fisse, ma anche le componenti accessorie, mentre ne sono esclusi (ad esempio) gli oneri differiti e i contributi previdenziali a carico dell’ateneo.

8) Cosa si intende per organismi di ricerca, ai fini della costituzione di una sub-unità?

Per organismi di ricerca, ai fini della costituzione della eventuale sub-unità nell’ambito dell’unità del PI, si intendono tutti quei soggetti pubblici o privati (esclusi, nell’ambito del bando PRIN 2015, gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, che già sono titolati ad organizzare al loro interno delle unità di ricerca) le cui finalità principali consistano nello svolgere attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento.

Sono pertanto esclusi tutti quei soggetti che non svolgono prevalentemente attività di ricerca (ad esempio, le aziende ospedaliere), oppure che operino a scopo di lucro (ad esempio, le imprese, gli spin-off imprenditoriali, ecc.). Sono invece inclusi gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MIUR (es.: ISS, IIT, ecc...) i consorzi interuniversitari, le università straniere, le fondazioni, gli ecc.

In ogni caso, è bene ricordare che, trattandosi di progetti di ricerca pubblica, la partecipazione di organismi di ricerca privati deve tenere conto della necessità che sia assicurata la massima diffusione dei risultati.

9) Come dovrà essere esposto, a rendiconto, il costo di una sub-unità?

Il costo dovrà essere esposto in voce D, come unico importo globale.

E’ peraltro necessario fare delle distinzioni:

- a) nel caso di organismi di ricerca pubblici (e in ogni altro caso nel quale sia legittimo il presupposto della condivisione della proprietà dei risultati con l’unità del PI), il costo dovrà ricomprendere tutte le spese sostenute dall’organismo di ricerca per le voci A.2.1, B, C, D ed E; la voce A.1, invece, potrà essere esposta, ma non costituirà in nessun caso un costo rimborsabile dal MIUR (cofinanziamento della sub-unità); sarà cura del PI acquisire il dettaglio delle singole spese, verificarne la pertinenza, congruità ed ammissibilità, ed esporre poi un costo globale, in voce D; trattandosi di un semplice “trasferimento” di somme per il raggiungimento di un obiettivo comune, non è richiesta l’emissione di fattura
- b) nel caso di organismi di ricerca privati, invece, nel presupposto di una attività svolta da tale organismo in favore dell’unità di ricerca del PI, siamo in presenza di un affidamento “conto terzi” (con assenza di condivisione della proprietà dei risultati); in tal caso, è necessario ricordare che tale fattispecie trova collocazione (oltre che nelle norme di legge) anche nei regolamenti interni dell’ateneo, ed è necessario (già in sede di presentazione del progetto) verificare se l’affidamento delle attività all’organismo di ricerca (e quindi l’indicazione dell’organismo come titolare della sub-unità) risulti legittimo oppure no (tenendo conto di elementi quali: pre-esistenza di un contratto/convenzione, eventuale possibile integrazione, utilizzo della norma di legge relativa all’affidamento a trattativa privata per motivi tecnici di ricerca, valore sopra o sotto soglia comunitaria, ecc.). Si tratta di valutazioni che soltanto il PI e gli uffici amministrativi dell’ateneo possono effettuare, caso per caso, ma in nessun caso l’indicazione di una sub-unità nel progetto potrà essere successivamente invocata per motivare affidamenti che siano avvenuti in violazione di norme di legge. Qualora l’affidamento sia legittimo, il costo sostenuto potrà essere riconosciuto

soltanto in presenza di apposita fattura. Anche in questo caso, sarà cura del PI (che poi dovrà rendicontare il costo) acquisire dall'organismo di ricerca un adeguato dettaglio dei costi che giustifichi l'importo complessivo imputato al progetto (garantendo l'assenza di eventuali sovrappatture), e che evidenzia, anche in questo caso, i costi sostenuti dall'organismo di ricerca classificabili sotto le lettere A.2.1, B, C, D ed E. Come per il caso precedente (lettera a) la voce A.1 potrà essere esposta, ma al solo fine di giustificare l'importo della voce B.